

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

24 febbraio 2004

FINALE
A5-0099/2004

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti.

(14432/2003 – C5-0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Nuova consultazione)

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Patsy Sörensen

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO	15
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ	18

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 5 dicembre 2002 il Parlamento ha definito la sua posizione sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti (COM(2002) 71 – 2003/0043(CNS)).

Con lettera del 18 novembre 2003 il Consiglio ha consultato nuovamente il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti (14432/2003).

Nella seduta del 20 novembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno e alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (C5-0557/2003).

Nella riunione del 19 marzo 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatrice Patsy Sørensen.

Nelle riunioni del 2 dicembre 2003, 22 gennaio e 19 febbraio 2004 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 28 voti favorevoli, 1 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Patsy Sørensen (relatrice), Mary Elizabeth Banotti, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Gérard M.J. Deprez, Koenraad Dillen, Adeline Hazan, Marie-Thérèse Hermange (in sostituzione di Charlotte Cederschiöld), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Lucio Manisco (in sostituzione di Ole Krarup), Luís Marinho (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Marjo Matikainen-Kallström (in sostituzione di Thierry Cornillet), Erik Meijer (in sostituzione di Ilka Schröder, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Hartmut Nassauer), Hubert Pirker, Bernd Posselt, Gerhard Schmid, Olle Schmidt (in sostituzione di Baroness Ludford), Ole Sørensen (in sostituzione di Bill Newton Dunn), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco e Christian Ulrik von Boetticher.

I pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità sono allegati.

La relazione è stata depositata il 24 febbraio 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti.
(14432/2003 – C5-0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Procedura di consultazione - nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (14432/2003)¹,
 - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 71)²,
 - vista la sua posizione del 5 dicembre 2003³,
 - nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0557/2003),
 - visti l'articolo 67 e l'articolo 71, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0099/2004),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Progetto del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 1 (nuovo)

(1) Alla luce dell'ampliamento e degli stretti vincoli culturali con i nuovi vicini, l'Unione europea ha un'importante

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

² GU C 216 del 28.5.2002, pag. 393.

³ P5_TA(2002)0591, 5.12.2002.

responsabilità nella lotta contro la tratta di esseri umani e contro il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Emendamento 2
Considerando 2 (nuovo)

(2) La tratta di esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti dell'uomo, che deve essere attivamente combattuta.

Emendamento 3
Considerando 3 (nuovo)

(3) Al fine di proteggere i cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di persone, gli Stati membri effettuano una valutazione dei rischi per tale persone, a prescindere da se queste decidano o meno di tornare al proprio paese di origine.

Motivazione

Poiché l'aspetto essenziale della direttiva in esame riguarda la cooperazione da parte delle vittime, proteggere tali vittime, oltre che fornire loro assistenza, rappresenta la chiave affinché la direttiva sia efficace.

Emendamento 4
Considerando 4 (nuovo)

(4) Onde garantire che la vittima superi la condizione di dipendenza e impedire che instauri nuovamente contatti con la criminalità, gli Stati membri possono vincolare il rilascio di un tale titolo di soggiorno alla partecipazione a programmi intesi a promuovere la loro integrazione o a prepararli al rimpatrio.

Motivazione

La direttiva prevede il rilascio di un titolo di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani o le vittime del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che garantisca sufficienti incentivi per una loro cooperazione con le autorità competenti.

Emendamento 5
Considerando 5 (nuovo)

(5) Il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo considerano la dichiarazione di Bruxelles sulla lotta contro la tratta di esseri umani il principale testo di riferimento per l'ulteriore sviluppo della politica di lotta contro tale tratta a livello europeo; la presente direttiva rientra nel campo d'applicazione e riflette gli obiettivi di tale documento.

Motivazione

È importante sottolineare che la direttiva in esame va vista nel contesto degli obiettivi della dichiarazione di Bruxelles.

Emendamento 6
Articolo 4

La presente direttiva non incide sulla protezione prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del diritto internazionale dei rifugiati, né sugli altri strumenti in materia di diritti dell'uomo, come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare l'emendamento 15 delle risoluzioni del Parlamento A5-0397/2002. (Nel progetto del Consiglio, il testo dell'articolo 4 della proposta della Commissione è stato spostato nella parte dei considerando).

Emendamento 7
Articolo 6

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per i beneficiari della presente direttiva.

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per i beneficiari della presente direttiva,
compresi i minori vittime della tratta di

esseri umani o del favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Emendamento 8

Articolo 7

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona, ***in una lingua che possa comprendere***, delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.

Motivazione

È importante che le vittime possano comprendere chiaramente la portata e le condizioni legate al fatto di essere in possesso di un titolo di soggiorno di durata limitata.

Emendamento 9

Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

La durata ***e la decorrenza*** del periodo ***di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.***

La durata del periodo ***in questione è di 30 giorni a decorrere dalla data alla quale il cittadino di un paese terzo rompe ogni rapporto con i presunti autori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c).***

Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il periodo di riflessione viene esteso in casi eccezionali, quali lo stato di sofferenza fisica o psicologica, o per motivi connessi alla sicurezza di terzi.

Emendamento 11

Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano al cittadino di un paese terzo interessato che non disponga di risorse sufficienti l'accesso a condizioni di sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del

1. Gli Stati membri assicurano al cittadino di un paese terzo interessato che non disponga di risorse sufficienti l'accesso a condizioni di sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, ***come donne incinte, vittime di violenze sessuali o di***

caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un'assistenza psicologica.

altre forme di violenza, portatori di handicap e, purché gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista all'articolo 3, paragrafo 3, minorenni, compresa, se del caso, un'assistenza psicologica.

Emendamento 12
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2

Gli Stati membri **possono fornire** al cittadino di un paese terzo interessato un'assistenza legale gratuita **se previsto e** alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

Gli Stati membri **forniscono** al cittadino di un paese terzo interessato un'assistenza legale gratuita alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nazionale.

Motivazione

Omettere di fornire un'assistenza legale gratuita rischia seriamente di mettere a repentaglio un'applicazione efficace della direttiva, in quanto non vi sarebbe un sufficiente incentivo per le vittime a cooperare. L'assistenza legale gratuita rafforza la possibilità di una cooperazione efficace con le vittime che, nella maggior parte dei casi, dispongono di risorse finanziarie proprie insufficienti o non ne dispongono affatto.

Emendamento 13
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

Gli Stati membri assicurano l'effettiva disponibilità del cittadino del paese terzo a cooperare con le autorità competenti per la durata del titolo di soggiorno.

Motivazione

Poiché l'obiettivo della direttiva è quello di incoraggiare una cooperazione efficace tra la vittima e le autorità competenti, occorre assicurare che la vittima sia disponibile per la durata del suo titolo di soggiorno.

Emendamento 14
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. All'atto del rilascio di un titolo di soggiorno gli Stati membri prendono in considerazione l'eventualità di rilasciarne uno anche ai membri della famiglia che accompagnano la vittima, per lo stesso intervallo di tempo limitato.

Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare la parte dell'emendamento 25 della risoluzione del documento A5-397/2002 che si riferisce all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento 15 Articolo 10, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. L'assenza di documenti o il possesso di documenti falsi non ostano al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno.

Motivazione

Accade spesso che le vittime dell'immigrazione clandestina o della tratta di esseri umani siano sprovvisti di documenti o siano stati loro forniti documenti falsi. Questo stato di fatto non deve costituire ostacolo all'esame della loro situazione e al rilascio del titolo di soggiorno.

Emendamento 16 Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il cittadino di un paese terzo beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione.

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il cittadino di un paese terzo beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e ***linguistica*** e all'istruzione.

Motivazione

Per ben inserirsi nel sistema di istruzione, nel mercato del lavoro e della formazione, è essenziale che i beneficiari del titolo di soggiorno di durata limitata abbiano accesso ai corsi di formazione linguistica.

Emendamento 17 Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

Procedimento giudiziario

Gli Stati membri tutelano la privacy e l'identità delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario e assicurano in particolare il carattere riservato di tale procedimento.

Motivazione

I soggetti che depongono in tribunale hanno in primo luogo il diritto ad essere tutelati da tentativi di intimidazione e/o rappresaglie. La riservatezza di tali procedimenti è una misura cautelare elementare.

Emendamento 18 Articolo 14, lettera c bis) (nuova)

c bis) Gli Stati membri provvedono altresì affinché i minorenni non accompagnati siano alloggiati in base al seguente ordine di preferenza:

- presso parenti adulti;***
- presso una famiglia di affidamento;***
- presso un istituto specializzato nell'accoglienza di minorenni;***
- presso altre strutture adatte a i minorenni.***

Motivazione

Occorre prestare attenzione anche alla sistemazione di vittime minorenni.

Emendamento 19 Articolo 16, paragrafo 1

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o se una decisione adottata dalle autorità competenti ha posto fine al relativo procedimento.

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato nei casi seguenti:

- a) quando non è più necessario prolungare il soggiorno del cittadino di paese terzo interessato ai fini dell'indagine o del procedimento giudiziario,***
- b) quando una decisione delle autorità competenti abbia posto fine al procedimento.***

Emendamento 20
Articolo 16, paragrafo 2

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri .

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri. ***Se il cittadino di un paese terzo interessato richiede un titolo di soggiorno di altro tipo, e fatte salve le norme pertinenti del diritto ordinario riguardante gli stranieri, gli Stati membri tengono in considerazione la sua cooperazione nell'esaminare la richiesta.***

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la differenza tra mancato rinnovo e ritiro, giacché quest'ultimo ha forma di sanzione.

Emendamento 21
Articolo 17, lettere da a) a e)

a) se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati, oppure

b) se l'autorità competente ritiene fraudolenta o abusiva la cooperazione o la denuncia della vittima, oppure

a) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla tutela della sicurezza pubblica, oppure

d) se la vittima cessa di cooperare,

e) se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.

a) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza pubblica, oppure

b) se la vittima cessa di cooperare,

c) se il beneficiario ha ristabilito un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati, oppure

d) se l'autorità competente ritiene fraudolenta o abusiva la cooperazione o la denuncia della vittima.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la differenza tra mancato rinnovo e ritiro, giacché quest'ultimo ha forma di sanzione.

Emendamento 22
Articolo 17, paragrafo 1 bis (nuovo)

Qualora decidano di non rinnovare o di ritirare il titolo di soggiorno di un cittadino di un paese terzo, le autorità competenti procedono a una valutazione dei rischi per la sicurezza della vittima, a prescindere dal fatto che questa intenda o meno tornare volontariamente nel proprio paese di origine.

Motivazione

Per rafforzare un'attuazione efficace della direttiva e, quindi, la cooperazione da parte delle vittime, occorre effettuare una valutazione dei rischi relativi alle possibilità di ritorno volontario in patria oppure in base ad un titolo di soggiorno distinto.

Emendamento 23
Articolo 17, paragrafo 1 ter (nuovo)

La decisione delle autorità competenti di non rinnovare o di ritirare un titolo di soggiorno può essere oggetto di appello dinanzi ad un giudice indipendente.

Motivazione

Poiché ambe decisioni hanno generalmente conseguenze di ampia portata per le persone interessate e, più importante, per rafforzare la fiducia della vittima nelle autorità competenti in vista di una possibile cooperazione, è molto importante prevedere la possibilità di fare appello contro tali decisioni.

19 febbraio 2004

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti (14432/2003 – C5-0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Nuova consultazione)

Relatore per parere: Ioannis Koukiadis

PROCEDURA

Nella riunione del 1° dicembre 2003 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Ioannis Koukiadis.

Nelle riunioni del 27 gennaio 2004 e del 18 febbraio 2004 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 15 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione: Ioannis Koukiadis (vicepresidente e relatore per parere), Bill Miller (vicepresidente), Maria Berger, Ward Beysen, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Elena Ornella Paciotti (in sostituzione di Carlos Candal), Ian Twinn (in sostituzione di Marianne L.P. Thyssen) e Joachim Wuermeling

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee¹ obbliga il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento europeo qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta iniziale della Commissione, in particolare per quanto concerne l'articolo 3.

D'altra parte, il Consiglio intende modificare il testo della direttiva in seguito agli emendamenti presentati dal Parlamento europeo nella sua prima risoluzione del 5 dicembre 2002². È per questo motivo che, in questa sede, il relatore per parere si limita a proporre solamente due emendamenti. Si tratta di due emendamenti del Parlamento europeo che non sono stati ripresi dal Consiglio nel suo recente testo 14432/03.

Il primo concerne il ripristino dell'articolo 4 (Clausola di salvaguardia), che è stato soppresso dal Consiglio. Nella sua risoluzione del 5 dicembre 2002, il Parlamento europeo aveva proposto di menzionare esplicitamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, che riconosce alle persone in questione una protezione sussidiaria a livello internazionale e costituzionale. A causa della prassi spesso seguita dal Consiglio di non includere nei testi i considerando, in questa fase della nuova consultazione è impossibile giudicare se l'intenzione di trasferire il contenuto dell'articolo 4 nei considerando³ avrà esito soddisfacente.

Il secondo emendamento riguarda la ripresentazione di un emendamento che offre agli Stati membri, qualora essi lo desiderino, la possibilità di rilasciare ai familiari che accompagnano la vittima un permesso di soggiorno di durata limitata (articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)).

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del Consiglio⁴

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 4

soppresso

Clausola di salvaguardia

***L'attuazione della presente direttiva non
incide sulla protezione prevista per i
rifugiati, per i beneficiari di una
protezione sussidiaria e per chi chiede***

¹ Sentenza del 16 luglio 1992, causa C-65/90, *Parlamento europeo contro Consiglio delle Comunità europee*; sentenza del 10 giugno 1997, causa C-392/95, *Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea*.

² A5-397/2002.

³ Nota 1, pagina 4 del documento 14432/03 del Consiglio.

⁴ GU C .../ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

protezione internazionale a norma del diritto internazionale riguardante i rifugiati, né sugli altri strumenti relativi ai diritti umani, quali in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Motivazione

Riprende l'emendamento 15 all'articolo 4 della relazione A5-0397/2002.

Emendamento 2

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nel rilasciare un titolo di soggiorno gli Stati membri esaminano la possibilità di rilasciare ai familiari che accompagnano la vittima un permesso di soggiorno limitato al periodo in questione.

Motivazione

Riprende l'emendamento 25 all'articolo 10, paragrafo 4 della relazione A5-0397/2002.

18 febbraio 2004

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale i quali cooperino con le autorità competenti.

(14432/2003 – C5-0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Nuova consultazione)

Relatrice per parere: Marialiese Flemming

PROCEDURA

Nella riunione del 4 dicembre 2003 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Marialiese Flemming.

Nelle riunioni del 20 gennaio e 18 febbraio 2004 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Anna Karamanou (presidente), Marianne Eriksson (vicepresidente), Marialiese Flemming (relatrice per parere, rappresentata da Ria G.H.C. Oomen-Ruijten) Regina Bastos, Lone Dybkjær, Marie-Hélène Gillig (in sostituzione di Christa Prets), Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Lissy Gröner, Mary Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Miet Smet, Patsy Sørensen, Joke Swiebel, Elena Valenciano Martínez-Orozco e Anne E.M. Van Lancker (in sostituzione di Olga Zrihen Zaari).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Nel febbraio 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento sulla proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio sul titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale o alle vittime della tratta di esseri umani che cooperano con le autorità competenti. Il 5 dicembre 2002 il Parlamento ha approvato una risoluzione su tale argomento.

Il 13 novembre 2003 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla questione, modificando su alcuni punti fondamentali il testo della proposta iniziale della Commissione.

Vista tale modifica sostanziale della proposta della Commissione, il Consiglio ha deciso di consultare nuovamente il Parlamento.

La proposta di direttiva è intesa a combattere sia l'immigrazione clandestina favoreggiata da reti di passatori operanti per motivi diversi da quelli umanitari sia lo sfruttamento delle persone nell'ambito della tratta di esseri umani. A tal fine è prevista la concessione di un titolo di soggiorno di breve durata alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale o alle vittime della tratta di esseri umani disposte a cooperare con le autorità competenti.

Stando a uno studio del *Bundeskriminalamt*, nel 2000 sono state censite nella Repubblica federale di Germania 926 vittime della tratta di esseri umani. L'81,5% risultavano cittadini dei paesi dell'Europa centrale e orientale e tutte erano di sesso femminile. La relatrice per parere propone pertanto di inserire due considerando che sottolineino tale problematica.

Nel quadro dell'accordo politico raggiunto, il Consiglio propone di concedere alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani un periodo di riflessione, durante il quale possono riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati. La fissazione della durata esatta di tale periodo è di competenza degli Stati membri. Ai fini di una armonizzazione del periodo di riflessione in tutti gli Stati membri, la relatrice per parere propone un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui il cittadino del paese terzo interrompe tutti i rapporti con gli autori dei reati. Appare eccessivo lasciare la sua determinazione interamente alla discrezionalità delle autorità nazionali. Infatti, un periodo di riflessione eccessivamente lungo non sarebbe neppure funzionale all'obiettivo perseguito con la direttiva in esame, ossia quello di rintracciare e catturare i perpetratori di simili reati nel più breve tempo possibile.

Le donne in stato di gravidanza, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza, le persone disabili e i minorenni sono persone particolarmente vulnerabili. È di estrema importanza che si presti particolare attenzione alle esigenze di queste categorie di persone già durante il periodo di riflessione, cioè prima del rilascio del titolo di soggiorno. Poiché ciò non emerge con chiarezza dal testo dell'accordo politico del Consiglio, occorre ribadirlo.

Per quanto attiene alla sistemazione delle vittime minorenni non accompagnate, la relatrice per parere propone che siano accolte, in ordine di preferenza, presso parenti adulti, presso famiglia affidatarie, presso istituti specializzati nell'accoglienza di minori o presso altre strutture adatte ai minori.

La deposizione in tribunale delle vittime della tratta di esseri umani è di importanza capitale per l'istruttoria e il procedimento giudiziario. Spesso, tuttavia, le persone che depongono in un

procedimento, o i familiari che sono rimasti nei paesi di origine, sono esposti a tentativi di intimidazione o a rappresaglie da parte dei perpetratori dei reati. Gli Stati membri devono pertanto tutelare la sfera privata delle persone che testimoniano in un procedimento, assicurando nel contempo che quest'ultimo non sia pubblico.

La direttiva in esame persegue l'obiettivo di rilasciare un titolo di soggiorno temporaneo, di breve durata, per le vittime della tratta di esseri umani o le vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperano con le autorità. Ciò dovrebbe permettere di arrestare i colpevoli e impedire il diffondersi di tali reati.

La relatrice per parere ritiene che il titolo di soggiorno costituisca di per sé un incentivo sufficiente a collaborare con le autorità competenti. I cittadini dei paesi terzi non ricevono soltanto le prestazioni di sussistenza necessarie, nonché le cure mediche urgenti, tra cui l'assistenza psicologica. Essi devono altresì avere la possibilità di partecipare a programmi o a progetti esistenti allo scopo di recuperare una dimensione sociale normale o di prepararsi al rientro nel paese di origine.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del Consiglio¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 (nuovo)

(1) La stragrande maggioranza delle vittime è di sesso femminile. Ben oltre la metà delle vittime della tratta di esseri umani ha un'età inferiore ai 25 anni e tre quarti di esse hanno meno di 30 anni. Inoltre, più della metà delle vittime registrate di tale tratta viene sfruttata negli ambienti della prostituzione.

Emendamento 2
Considerando 2 (nuovo)

(2) La maggioranza delle vittime identificate proviene dall'Europa centrale e orientale. Visti la prossimità geografica e i legami culturali con tale regione, e tenendo conto dell'allargamento,

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

all'Unione europea incombe una responsabilità particolare al riguardo.

Emendamento 3
Considerando 3 (nuovo)

(3) Onde garantire che la vittima superi la condizione di dipendenza e impedire che instauri nuovamente contatti con la rete criminale, gli Stati membri possono prevedere che le vittime cui è stato rilasciato un tale titolo di soggiorno partecipino a programmi intesi a promuovere la loro integrazione o a prepararle al rimpatrio.

Motivazione

La presente direttiva prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta di esseri umani o del favoreggiamento dell'immigrazione illegale che offra loro sufficienti incentivi affinché cooperino con le autorità competenti.

Emendamento 4
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza dei perpetratori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

La durata *e la decorrenza* del periodo *di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.*

1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza dei perpetratori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

La durata del *suddetto* periodo *è di 30 giorni a decorrere dal momento in cui il cittadino del paese terzo interrompe qualsiasi rapporto con i presunti perpetratori dei reati di cui all'articolo 2, lettere b) e c).*

Emendamento 5
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano al cittadino di un paese terzo interessato che non disponga di risorse sufficienti l'accesso a condizioni di sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono

1. Gli Stati membri assicurano al cittadino di un paese terzo interessato che non disponga di risorse sufficienti l'accesso a condizioni di sussistenza e l'accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono

conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso ***e se prevista dalla legislazione nazionale***, un'assistenza psicologica.

conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, ***come le donne in stato di gravidanza, le vittime di violenze sessuali o di altre forme di violenza, le persone disabili e, ove gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista all'articolo 3, paragrafo 3, i minorenni***, compresa, se del caso, la predisposizione di un'assistenza psicologica.

Emendamento 6
Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

Procedimento giudiziario

Gli Stati membri tutelano la sfera privata e l'identità delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario e assicurano in particolare il carattere riservato di tale procedimento.

Motivazione

I soggetti che depongono in tribunale hanno in primo luogo il diritto ad essere protetti da tentativi di intimidazione e/o rappresaglie. La riservatezza di tali procedimenti è una misura cautelare elementare.

Emendamento 7
Articolo 14, lettera c bis) (nuova)

c bis) Gli Stati membri provvedono altresì affinché i minorenni non accompagnati siano alloggiati in base al seguente ordine di preferenza:

- presso parenti adulti;***
- presso famiglie affidatarie;***
- presso istituti specializzati nell'accoglienza di minorenni;***
- presso altre strutture adatte ai minorenni.***

Motivazione

Occorre prestare attenzione anche alla sistemazione delle vittime minorenni.